

Province e città metropolitane: cosa cambia con la Legge 56/2014

15 Aprile 2014

È stata pubblicata (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014) la Legge 7 aprile 2014, n. 56, in vigore dall'8 aprile 2014, volta a:

- **introdurre una nuova disciplina delle province**, concepite come enti di area vasta e che possono anche coesistere con le città metropolitane, almeno fino a quando non saranno abolite, come previsto anche dal disegno di legge di riforma costituzionale approvata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo ed appena presentato (Atto S/1429) al Senato (8 aprile);
- **istituire le città metropolitane** – già previste dal D.lgs. 267/2000 “Testo Unico Enti Locali (TUEL)” ma ancora prive di norme per avviare concretamente la loro costituzione – anche esse con l'attribuzione di funzioni di area vasta;
- **ridefinire la disciplina delle unioni di comuni**, fino ad ora contenuta in parte nel TUEL, in parte nel Decreto Legge 78/2010 e nel Decreto legge 138/2011.

Dal testo della Legge 56/2014 emerge la volontà di creare una Repubblica fondata su due soli livelli di diretta rappresentanza delle comunità territoriali: le regioni e i comuni. A questi si accompagna un livello di governo di area vasta (città metropolitane o province, almeno fin quando non saranno abolite), funzionale a una razionale allocazione delle funzioni amministrative sul territorio. Inoltre, viene rafforzato, sempre per razionalizzare funzioni e risorse, l'esercizio associato di funzioni da parte dei comuni più piccoli.

1. Province

Il ruolo delle province viene mantenuto, in quanto per la loro soppressione è necessaria una legge costituzionale. L'obiettivo immediato del Governo, in attesa della riforma costituzionale, era quello di evitare le elezioni amministrative per le province in scadenza.

1.1 Organi

Gli organi della **provincia** sono il **presidente della provincia**, il **consiglio provinciale** e l'**assemblea dei sindaci**.

Il **presidente della provincia** ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci. Il presidente della provincia è **eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni** della provincia.

Il **consiglio provinciale** è composto dal presidente della provincia e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione. È l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; ha potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. È **eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia**.

L'**assemblea dei sindaci** è composta dai sindaci dei comuni della provincia. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci.

Gli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente della assemblea dei sindaci sono esercitati **a titolo gratuito**.

1.2 Funzioni

Le funzioni fondamentali delle province sono: a) **pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza**; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché **costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente**; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della

programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) **gestione dell'edilizia scolastica**; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

2. Città metropolitane

Le città metropolitane sono **enti territoriali di area vasta** obbligatoriamente costituiti in **9 realtà locali (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria)**. Si aggiunge il regime peculiare della **città metropolitana di Roma capitale**. La Sardegna, la Sicilia e il Friuli Venezia Giulia, possono istituire città metropolitane nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e nel rispetto dei principi della Legge 56/2014.

Dall'8 aprile, data di entrata in vigore della Legge, **le città metropolitane** (tranne Reggio Calabria) **subentrano alle province omonime**, acquisendone il personale e il patrimonio.

2.1 Organi

Gli organi della città metropolitana sono il sindaco metropolitano, il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Il **sindaco metropolitano** è il sindaco del comune capoluogo e ha la rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana.

Il **consiglio metropolitano** è composto dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri variabile in base alla popolazione. È l'organo di indirizzo e controllo, approva regolamenti, piani, programmi e ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; ha altresì potere di proposta dello statuto e poteri decisori finali per l'approvazione del bilancio. È eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni.

La **conferenza metropolitana** è composta dal sindaco metropolitano e dai sindaci dei comuni della città metropolitana. È competente per l'adozione dello statuto e ha potere consultivo per l'approvazione dei bilanci; lo statuto può attribuirle altri poteri propositivi e consultivi.

Gli incarichi di sindaco metropolitano, di consigliere metropolitano e di componente della conferenza metropolitana sono esercitati **a titolo gratuito**.

2.2 Funzioni

Alle città metropolitane sono attribuite:

- le **funzioni fondamentali delle province**;
- le **funzioni fondamentali proprie della città metropolitana**, relative a: a) piano strategico triennale del territorio metropolitano; b) pianificazione territoriale generale; c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; d) mobilità e viabilità; e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;
- **ulteriori funzioni attribuite dallo Stato o dalle Regioni**.

3. Unioni e fusioni di comuni

Il Legge 56/2014 riordina gli istituti dell'Unione e della fusione di comuni, introducendo un nuovo procedimento di fusione per incorporazione di un comune contiguo, che verrà regolata con successiva legge regionale.

In allegato la Legge 7 aprile 2014, n. 56